

Coa 26 novembre 2018

12) Richiesta di chiarimenti Prot. N. 16055

Vista la richiesta di chiarimenti ed esaminata la Giurisprudenza in argomento, i consiglieri relatori osservano quanto segue.

Benchè l'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito non possa essere ammessa tra quelle ricomprese nel patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente (CNF 28/12/2017, n. 254/17), non possono però essere richiesti compensi, ed è legittima la sanzione disciplinare, se si tratta di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria (Cass. SS.UU. 19/04/2013, n. 9529).

Ne deriva che anche per l'opera prestata prima della decorrenza degli effetti ed a favore di parte poi ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a mente dell'art. 85 d.P.R. n. 115/2002 non sono dovuti compensi o rimborsi se l'attività stragiudiziale è propedeutica, strumentale o complementare a quella oggetto di pur successiva azione giudiziaria nell'ambito della quale opera il beneficio, mentre resta a carico del cliente, ancorché si trovi nelle condizioni per esservi ammesso, la corresponsione del compenso per attività stragiudiziale cui non segua giudizio alcuno, ovvero esperita in materia o oggetto funzionalmente diverso rispetto a quello per il quale è sorta la relativa azione, non potendosi su quest'ultima pretendersi neppure ripetizione di quanto riconosciuto.

Al cittadino richiedente chiarimenti potrà dunque risponderci osservando che la richiesta di rimborso o compenso non è affatto indebita se l'attività stragiudiziale oggetto della richiesta non è preparatoria o strumentale rispetto ad azione giudiziaria anche futura, oppure nel caso in cui segua la sua definizione quale adempimento ulteriore e non strettamente conseguente.

**E' AMMISSIBILE IL RICORSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 3 DEL 27.01.12?**

Nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi da sovra indebitamento, di cui alla Legge 3/12, è certamente ammissibile il ricorso al Patrocinio a spese dello Stato ogni qualvolta il debitore soddisfi i requisiti reddituali di cui all'art. 76 DPR 115/02; nel caso specifico, nel valutare la sussistenza di detti requisiti reddituali, sarà necessario considerare la sola capacità reddituale del debitore, con certa esclusione sia patrimonio costituito e/o costituendo per la procedura di composizione della crisi ,sia dei redditi dei conviventi, stante l'operatività della limitazione di cui all'art. 76, comma IV DPR 115/02.

L'eventuale ammissione dovrà coprire i costi dell'intera procedura (per la fase stragiudiziale preliminare e per la successiva fase giudiziale di approvazione), ivi compresi sia i compensi del legale difensore, che dovranno esser corrisposti a norma dell'art. 131, comma VI, del DPR 115/02, sia i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi e/o del professionista abilitato alla composizione, che dovranno invece esser oggetto di prenotazione a debito a norma del medesimo art. 131, comma III, del DPR 115/02.

**FAQ: quale tutela dei diritti della personalità rientra nella deroga di cui all'art. 76 comma 4 T.U.S.G.?**

In considerazione della potenzialità espansiva della nozione di diritto della personalità, si ritiene che la deroga di cui all'art. 76 comma 4 T.U.S.G. debba essere limitata alle ipotesi in cui la legge riconosca espressamente una tutela giudiziaria del diritto della personalità (es. diritto al nome, allo pseudonimo, all'immagine, all'identità personale e sessuale, alla paternità intellettuale delle opere, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, all'ambiente salubre), volta all'accertamento del diritto medesimo e/o ad inibire la condotta lesiva del diritto mediante una tutela di tipo preventivo.

Si ritiene, invece, che debba essere esclusa quando la tutela richiesta in via giudiziaria sia di natura prevalentemente compensativa, volta ad ottenere un risarcimento del danno derivante dalla lesione di un diritto della personalità.